



COBAS Comitati di Base della Scuola

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
internet: www.cobas-scuola.it e-mail: mail@cobas-scuola.org

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO

piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo
tel 091349192 tel/fax 091349250 e-mail: cobas.pa@libero.it

Al Dirigente scolastico della
D.D. Borgo Nuovo I

Oggetto: supplenze temporanee scuola primaria

Giunge notizia a questa Organizzazione sindacale che, in occasione di assenze del personale docente, spesso, non sono state messe in atto tutte le modalità di sostituzione del personale assente, atte a garantire agli alunni, la regolare fruizione delle attività didattiche, salvaguardandone il diritto allo studio.

Si ritiene perciò opportuno richiamare le norme di riferimento al fine di evitare ulteriori comportamenti lesivi dei diritti degli alunni e del personale in servizio:

1. in caso di assenza del titolare oltre 5 giorni, si stipula il contratto a tempo determinato con l'aspirante incluso nelle graduatorie d'istituto.

2. in caso di assenza del titolare inferiori a 5 giorni:

a) si può utilizzare il personale in compresenza **solo se non sia impegnato** in attività, programmate dal collegio docenti. Infatti, secondo quanto ribadisce l'art 28 comma 5 del nuovo CCNL- Scuola 2006/09 (come già previsto dal art. 26 CCNL Scuola 2002/05), *“Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio”*.

b) si può **ricorrere ad ore eccedenti**, utilizzando il personale che abbia dato disponibilità, oltre il proprio orario di servizio, a sostituire i colleghi assenti (art. 30 Ccnl 2006/09 e art. 131, comma 6 DLgs 297/94).

c) nel caso non si possa utilizzare il personale secondo le modalità sopra descritte, visto che nessuna norma prevede che si possano distribuire gli alunni in altre classi, utilizzare gli insegnanti di sostegno, di religione o impegnati in attività alternativa, i Dirigenti scolastici sono tenuti, al fine della garanzia della continuità del servizio nonché per la salvaguardia del diritto allo studio degli allievi (come, peraltro, ribadito dalla sentenza 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello), **all'immediata stipula**, anche per un giorno, del contratto a tempo determinato con l'aspirante incluso nelle graduatorie d'istituto.

Ciò premesso si richiede alla S.V. di provvedere al ripristino delle legittime modalità di sostituzione degli insegnanti assenti e si invita la S.V. a dare riscontro alla scrivente O.S., presso la sua sede indicata in epigrafe.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro porgiamo distinti saluti

Per il Coordinamento Regionale Cobas